SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1945-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE VALITUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 26 settembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, recante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Attività scientifiche e culturali)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1795, presentato dal Governo al Senato il 23 aprile 1986, traeva origine da una decisione della Comunità economica europea che ha designato Firenze a capitale europea della cultura per il 1986. Questa decisione fu sollecitata anche da una proposta avanzata nell'ambito della CEE dallo stesso Governo italiano, che si sente pertanto più impegnato a contribuire al successo della suddetta decisione, che è un alto onore reso alla città di Dante ma ha anche il significato di sollecitazione a intensificare lo sforzo per la maggiore valorizzazione del patrimonio culturale custodito da Firenze. A questa sollecitazione aveva voluto corrispondere il Governo con la presentazione del ricordato disegno di legge, che stabilisce che il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipi con iniziative proprie e con contributi al comune di Firenze per quelle promosse dal comune stesso o dall'apposito comitato, che si riferiscono alle attività connesse alla designazione di Firenze quale città europea della cultura, per una spesa complessiva di lire 15 miliardi stanziati nel suo bilancio.

Le attività e le iniziative suddette riguardano la realizzazione e il completamento di istituti museali e di ricerca nel campo artistico, il restauro di beni culturali pubblici e privati, nonchè le connesse attività congressuali, scientifiche e culturali a carattere internazionale.

Per quanto riguarda le modalità di individuazione delle iniziative in questione, il testo originario del disegno di legge prevedeva solo che il Ministro per i beni culturali e ambientali adottasse e definisse con proprio decreto il programma delle iniziative e attività suddette.

La Commissione, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge in questione, svoltosi nello scorso mese di giugno, aveva ritenuto di apportare le seguenti modifiche, approvate a maggioranza: 1) che in ogni caso il Ministro destinasse non meno del 50 per cento degli stanziamenti agli interventi relativi alla realizzazione ed al completamento di istituti museali, nonchè al restauro dei beni culturali, pubblici e privati; 2) che il Ministro adottasse e definisse il programma, sentiti il comune e la provincia di Firenze; 3) che le attività di ricerca, congressuali, scientifiche e culturali a carattere anche internazionale fossero connesse con gli interventi di cui al precedente punto 1.

Era rimasto invece invariato l'articolo 2, recante la copertura finanziaria.

Va poi ricordato che taluni componenti della Commissione, in quella sede, avevano espresso il desiderio che alle atività e alle iniziative di cui al punto 1 sopra riportato il Ministro dovesse riservare non meno del 60 per cento della somma stanziata, anzichè non meno del 50 per cento.

Infine la Commissione aveva apportato al testo dell'articolo 1, comma 1, una modifica suggerita dalla 1ª Commissione permanente.

Poichè peraltro l'*iter* del disegno di legge n. 1795 è ancora lontano dalla conclusione e poichè — d'altra parte — l'anno 1986 sta ormai avviandosi verso il suo termine naturale, per non vanificare le attese del mondo culturale sia italiano sia europeo, il Governo ha ritenuto opportuno emanare il decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536 — il cui disegno di legge di conversione ora viene proposto dall'Assemblea — che riproduce testualmente il disegno di legge n. 1795 con le modifiche apportate dalla Commissione istruzione del Senato.

La Commissione stessa si è pertanto espressa favorevolmente, a maggioranza, su tale disegno di legge, che reca il n. 1945, mentre i senatori della Democrazia cristiana hanno ribadito le loro riserve.

In conclusione, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge numero 1945. Quanto al richiamato disegno di legge n. 1795, in stato di relazione dinnanzi all'Assemblea, esso potrà considerarsi assorbito in conseguenza della proposta conversione in legge del decreto-legge n. 536.

VALITUTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

24 settembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di una urgente attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 536 (in ordine alla definizione del programma delle attività e delle iniziative, ad opera di apposito decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali).

Dissente dal dispositivo favorevole del parere il senatore Biglia.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

23 settembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, recante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 206 del 5 settembre 1986.*

Misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il tempestivo intervento dello Stato per la prosecuzione delle attività e delle iniziative connesse alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla designazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Firenze per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la celebrazione per una spesa complessiva di lire 15 miliardi.

2. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 riguardano la realizzazione ed il completamento di istituti museali e di ricerca nel campo artistico, il restauro di beni culturali pubblici e privati, i relativi studi e ricerche, nonchè le connesse attività congressuali, scientifiche e culturali a carattere anche internazionale.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, adotta e definisce il programma delle attività e delle iniziative, riservando in ogni caso non meno del cinquanta per cento degli stanziamenti agli interventi relativi alla realizzazione ed al completamento di istituti

museali, nonchè al restauro di beni culturali, pubblici e privati, sentiti il comune e la provincia di Firenze.

4. Le attività di ricerca, congressuali, scientifiche e culturali, a carattere anche internazionale, dovranno essere connesse con gli interventi di cui al comma 3.

Art. 2.

1. All'onere di lire 15 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Disposizioni in materia di calamità naturali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1986.

COSSIGA

CRAXI — GULLOTTI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI